

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

### Libro V - Del lavoro

#### Titolo XI - Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati

#### **Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Abrogato)**

[I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]